

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4481 del 24/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 intestata a NUOVA SIDER s.r.l. per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4620 del 24/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO:D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 intestata a NUOVA SIDER s.r.l. per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135;

Considerato che la stessa è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 con Atto Prot. Com.le 107645;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/2017, rilasciata dal SUAP in data 21/06/2017 con atto Prot. Com.le 52683;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1791 del 09/04/2019, rilasciata dal SUAP in data 15/05/2019 con atto Prot. Com.le 43633;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 25/06/2020, acquisita al Prot. Com.le 50745 e da ArpaE al PG/2020/92004, da NUOVA SIDER s.r.l., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 59856 del 24/07/2020, acquisita da ArpaE al PG/2020/106913, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 29/07/2020 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da ArpaE al PG/2020/109456;

Considerato che in data 17/09/2020 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PG/2020/133249;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 77027/2020 del 23/09/2020, acquisita da ArpaE al PG/2020/136583, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Ing.Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività sita in via G.Ansaldo, 19 anche con le modifiche apportate rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/09/2020, con il quale viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/2017, rilasciata dal SUAP in data 21/06/2017 prot. n. 52683;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1791 del 09/04/2019, rilasciata dal SUAP in data 15/05/2019 prot. n. 43633.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede l'inserimento di una nuova macchina di taglio laser e relativa nuova emissione E8 "Aspirazione taglio laser Amada", dotata di sistema di abbattimento delle polveri costituito da un filtro a piastre in polietilene sinterizzato con pressostato differenziale.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla nuova emissione E8 i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

La Ditta con PEC del 17/09/2020 acquisita al PG/2020/133249 ha comunicato che in fase di progettazione esecutiva si è reso necessario lo spostamento della posizione della nuova emissione E8 "Aspirazione taglio laser Amada", come da planimetria allegata, senza che siano modificate altre caratteristiche dell'emissione.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- la Ditta ha dichiarato che la lavorazione di acciaio inox che potrà coinvolgere anche la nuova emissione E8, oltre alle emissioni già autorizzate E2 ed E7, risulta sporadica. La Ditta ha comunque

allegato una valutazione in merito alle sostanze Cromo VI e Nichel di cui alla Tabella A1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con la quale, sulla base dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle emissioni di taglio laser già autorizzate E2 ed E7 (del tutto analoghe alla nuova emissione), evidenzia il non superamento della soglia di rilevanza (così come definita all'art. 268 comma 1 lettera v del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) fissata nella citata Tabella A1. Si prende atto di tale valutazione, si ritiene di non prescrivere neanche per la nuova emissione E8 i valori limite in emissione per gli inquinanti Nichel e Cromo VI;

- l'attività di taglio laser di cui alla nuova emissione E8 è compresa al punto 4.13.16 *"Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser"* dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per gli inquinanti "Polveri" (10 mg/Nmc), "Ossidi di Azoto espressi come NO₂" (20 mg/Nmc) e "Monossido di Carbonio" (5 mg/Nmc), e al punto 5 *"Taglio di manufatti metallici"* dell'allegato 4.31 *"Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g"* alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametro "Polveri". Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi di messa a regime, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- si ritiene adeguato l'impianto di abbattimento che la Ditta intende installare sulla nuova emissione E8, vista la certificazione W3 degli elementi filtranti allegata dalla Ditta, la quale precisa quanto di seguito riportato: *"La certificazione è effettuata conformemente alla norma internazionalmente valida DIN EN ISO 15012-1 che regola la protezione del lavoro e della salute durante la saldatura e altri processi similari con il controllo e l'identificazione dei sistemi di pulizia d'aria. La categoria W3 per fumi di saldatura e lavorazione a caldo lamiera significa che un gruppo-filtro è in grado di aspirare e filtrare in modo affidabile leghe di acciaio a bassa, media e alta percentuale, contenenti ad esempio una parte di nickel e di cromo pari al 30% e oltre, con una efficienza di filtrazione ≥ 99%".* L'efficienza di filtrazione certificata soddisfa altresì la condizione indicata al paragrafo 3.2.4 del punto 3.2 *"Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare"* dell'Allegato 3 *"Migliore Tecnologia"* dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999;
- il monitoraggio periodico annuale dell'inquinante "Polveri" alla nuova emissione E8 è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento, come previsto dal punto 8.1 della D.G.R. 960/99. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati su apposito registro;
- per le emissioni non soggette a modifica si rimanda alle valutazioni contenute nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con i seguenti atti:
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645;
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/17, rilasciata dal SUAP in data 21/06/17 prot. n. 52683;
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1791 del 09/04/2019, rilasciata dal SUAP in data 15/05/19 prot. n. 43633.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/17, rilasciata dal SUAP in data 21/06/17 prot. n. 52683;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1791 del 09/04/2019, rilasciata dal SUAP in data 15/05/19 prot. n. 43633;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 25/06/2020 P.G.N. 50745, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ET1 CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTI (653 kW, a metano)

ET2 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (59,3 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione e commercio lamiere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO OSSITAGLIO, CARTEGGIATURA E SALDATURA - SIDEROS 12

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER FIBRA - TRUMPS

Impianto di abbattimento: filtro a n. 10 pannelli con pressostato differenziale

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER CO2 - TRUMPS

Impianto di abbattimento: filtro a n. 8 pannelli con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO OSSITAGLIO - SIDEROS 9

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO TAGLIO PLASMA - TAMA1 +TAMA2

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a cartucce con pressostati differenziali

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER PHOENIX

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER AMADA

Impianto di abbattimento: filtro a n. 9 piastre con pressostato differenziale

Portata massima	2.700	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Durata 8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E8 entro tre anni** dalla data del presente aggiornamento dell'autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E8**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E8** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per tutti gli inquinanti per cui è fissato un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E7 ed E8** (solo per gli inquinanti "Ossidi di azoto espressi come NO₂" e "Monossido di carbonio") con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Il monitoraggio analitico periodico annuale per l'inquinante "Polveri" alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E7 ed E8** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno mensile**, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di

controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E7 ed E8**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.